



Direzione Generale  
Ufficio Relazioni con il Pubblico  
Anticorruzione/Trasparenza 2016\_2018

Prot. n. 1190  
del 3-09-2014

AI RESPONSABILI DEI SETTORI  
AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE  
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE  
AI RESPONSABILI DELLE SEGRETERIE AMMINISTRATIVE DI DIPARTIMENTO  
AI RESPONSABILI DELLE SEGRETERIE DI DIREZIONE  
AI RESPONSABILI DEI SUPPORTI AMMINISTRATIVI DIDATTICI  
AI RESPONSABILI DEI LABORATORI E SUPPORTO DIDATTICO  
AI RESPONSABILI DELLE BIBLIOTECHE

E p.c. AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

AL PROF. EUGENIO ZIMEO

ALL'ING. LELIO ROMANO

LORO SEDI

**OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2016 N. 97 "REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PUBBLICITÀ E TRASPARENZA, CORRETTIVO DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33" – OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI - INDICAZIONI OPERATIVE**

Si fa presente che, in data 23 giugno 2016, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", che ha apportato numerose modifiche alla normativa in materia di trasparenza.

In particolare, il predetto Decreto:

- ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza;
- ha introdotto il nuovo istituto dell'accesso civico "generalizzato" agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni;
- ha definitivamente sancito l'unificazione fra il Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione e quello della Trasparenza;
- è intervenuto con modifiche/abrogazioni/integrazioni, su diversi obblighi di pubblicazione;
- ha introdotto nuove sanzioni pecuniarie attribuendo alla "Autorità Nazionale Anticorruzione" la competenza all'irrogazione delle stesse.

La "Autorità Nazionale Anticorruzione", con Delibera del 28 dicembre 2016, numero 1310, ha approvato le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016", che recano, in allegato, una Tabella ricognitiva dei nuovi obblighi di pubblicazione, già disciplinati nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e modificati/integrati dal Decreto Legislativo n. 97/2016, che, pertanto, sostituisce la Tabella allegata alla Delibera n. 50/2013.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si riepilogano di seguito sinteticamente le principali novità:

UR  
G

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 4-bis, comma 2</p>	<p><b>Dati sui pagamenti</b></p> <p>Il Decreto Legislativo n. 97/2016 ha introdotto l'articolo 4 bis allo scopo di innalzare i livelli di trasparenza sull'utilizzo delle risorse pubbliche mediante, tra l'altro, la pubblicazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" di ciascuna amministrazione, dei dati sui propri pagamenti, <b>permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento ed ai beneficiari.</b></p> <p>L'omessa pubblicazione dei dati comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 47 del Decreto Legislativo n. 33/2013.</p> <p>Ai fini della individuazione della "tipologia di spesa sostenuta", l'ANAC ha ritenuto opportuno, per il momento, che ciascuna Amministrazione si riferisca alle seguenti tipologie di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Uscite correnti</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisto di beni e di servizi</li> <li>- Trasferimenti correnti</li> <li>- Interessi passivi</li> <li>- Altre spese per redditi da capitale</li> <li>- Altre spese correnti</li> </ul> </li> <li>➤ <i>Uscite in conto capitale</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</li> <li>- Contributi agli investimenti</li> <li>- Altri trasferimenti in conto capitale</li> <li>- Altre spese in conto capitale</li> <li>- Acquisizioni di attività finanziarie</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Per ciascuna di tali tipologie di spesa, l'Amministrazione individua la natura economica delle spese e pubblica un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei "beneficiari" e, quale "ambito temporale di riferimento", la data di effettivo pagamento.</b></p> <p>In assenza di una specifica indicazione normativa, ad avviso dell'Autorità, la cadenza di pubblicazione è opportuno sia <b>in fase di prima attuazione semestrale</b> e poi almeno trimestrale.</p>
<p>Articolo 12</p>	<p><b>Atti di carattere normativo e amministrativo generale</b></p> <p>L'articolo 12, comma 1, oltre a quanto già previsto in precedenza, dispone la <b>pubblicazione di ogni atto</b> — sia esso espressamente previsto da una norma di legge sia che venga adottato nell'esercizio di un autonomo potere amministrativo o gestionale - <b>che riguardi l'organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i procedimenti, l'interpretazione di disposizioni di legge che incidono sull'attività dell'amministrazione e i codici di condotta.</b></p> <p>Con un'ulteriore modifica l'obbligo di pubblicazione è stato esplicitamente esteso:</p> <p>b) ai documenti di programmazione strategico-gestionale propri di ogni ente, con tali intendendosi gli atti di indirizzo generali;</p> <p>c) agli atti degli Organismi Indipendenti di Valutazione o Organismi che svolgono funzioni analoghe (Nucleo di Valutazione). La pubblicazione di tali dati è prevista anche all'articolo 31 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione". Per ragioni di semplificazione, pertanto, gli atti del Nucleo di Valutazione vanno pubblicati una sola volta nella sotto-sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione".</p>
<p>Articolo 15</p>	<p><b>Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza</b></p> <p>Con la modifica apportata dal Decreto Legislativo n. 97/2016, l'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 33/2013 disciplina ora solamente la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito. <u>L'articolo, cioè, non riguarda più gli obblighi di pubblicazione dei dati sui dirigenti ora regolati dal novellato articolo 14 comma 1 bis e 1 ter, che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo (salvo che siano attribuiti a titolo gratuito) e i titolari di incarichi dirigenziali.</u></p> <p>I dati da pubblicare sono rimasti immutati rispetto alla precedente formulazione dell'articolo 15.</p> <p>Si rammenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore e consulente;</li> <li>• agli obblighi indicati all'articolo 15 si aggiunge quello relativo all'attestazione</li> </ul>

	<p>dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, stabilito dall'articolo 53, comma 14, del Decreto Legislativo n. 165/2001;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha espressamente ricondotto quelli conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali e quelli di componenti del Collegio dei revisori dei conti.</li> </ul>
Articolo 19	<p><b>Bandi di concorso</b></p> <p>Il novellato articolo 19 introduce l'obbligo di pubblicare anche <i>"i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte"</i>. E' opportuno che questi dati siano pubblicati tempestivamente, e, precisamente, i criteri di valutazione non appena disponibili e le tracce delle prove scritte dopo il relativo svolgimento.</p> <p>E' stato abrogato l'obbligo di pubblicare l'elenco dei bandi espletati nell'ultimo triennio con l'indicazione del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate; tuttavia, la Autorità Nazionale Anticorruzione ha precisato che la pubblicazione dei bandi espletati, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo n. 33/2013, deve rimanere rintracciabile sul sito per cinque anni, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui occorre procedere alla pubblicazione.</p>
Articolo 20	<p><b>Dati relativi alla valutazione della performance</b></p> <p>Il novellato articolo 20 introduce l'obbligo di pubblicare <i>"i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio"</i>.</p> <p>E' stato invece abrogato l'obbligo di pubblicare i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.</p>
Articolo 22	<p><b>Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato</b></p> <p>Le modifiche introdotte all'articolo 22 dal Decreto Legislativo n. 97/2016 hanno interessato sia gli obblighi di trasparenza posti in capo alle amministrazioni con riguardo alle società a cui partecipano, sia il regime sanzionatorio nei casi di violazione degli obblighi. La norma va letta in stretto coordinamento con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 175/2016 <i>"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"</i>, al quale il Decreto Legislativo n. 33/2013 fa esplicito rinvio.</p> <p>Per quanto concerne i dati da pubblicare, si segnalano le seguenti integrazioni, in aggiunta a quanto già previsto in precedenza:</p> <p>a) le amministrazioni sono ora tenute a pubblicare anche <i>"i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal Decreto Legislativo 175/2016"</i>;</p> <p>b) le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, oltre che le medesime società, sono tenute a pubblicare i provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 175/2016. Si tratta dei provvedimenti con i quali le amministrazioni fissano, per le società in controllo pubblico, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale, e dei provvedimenti con cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni. Tali documenti sono quindi pubblicati dalle amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società (nonché dalle società), anche mediante collegamento ipertestuale, nella sottosezione di secondo livello <i>"Società partecipe/ provvedimenti società partecipe"</i> della sezione <i>"Amministrazione trasparente"</i>.</p> <p>Per quanto concerne il regime delle sanzioni, si evidenziano di seguito le sole novità.</p> <p>Per i casi di mancata o incompleta pubblicazione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 175/2016, è prevista l'applicazione delle sanzioni disposte dall'articolo 22, comma 4, del Decreto Legislativo n. 33/2013 (divieto di erogare somme), dall'articolo 46 (responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili) e dall'articolo 47, comma 2, (sanzione amministrativa pecuniaria).</p> <p>Risultano poi modificate le ipotesi di applicabilità della sanzione di cui all'articolo 22, comma 4, consistente nel divieto, da parte delle pubbliche amministrazioni, di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipe.</p>

lls  
74

	<p>In primo luogo il comma 4, nella nuova formulazione, chiarisce che il divieto di erogare somme non si applica ai "pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c)".</p> <p>In secondo luogo, la sanzione relativa al divieto di erogare somme da parte delle amministrazioni si applica nei confronti di tutti gli enti e le società indicati nell'articolo 22, comma 1, lettere da a) a c) solo nei casi in cui l'omessa o incompleta pubblicazione dei dati dipendano dalla mancata comunicazione degli stessi dati da parte degli enti e delle società, qualora essi non siano già nella diretta disponibilità delle amministrazioni. Le amministrazioni, prima dell'erogazione di somme a qualsiasi titolo nei confronti di uno degli enti e delle società di cui all'articolo 22, sono tenute a verificare sul proprio sito web, eventualmente consultando il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o il Nucleo di Valutazione, se effettivamente tutti i dati previsti dall'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 33/2013 risultano pubblicati sul proprio sito.</p>
Articolo 23	<p><b>Provvedimenti amministrativi</b></p> <p>Il Decreto Legislativo n. 97/2016 ha <b>abrogato</b> le disposizioni dell'articolo 23 che prevedevano la pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti finali dei procedimenti relativi a autorizzazioni e concessioni, concorsi e prove selettive del personale e progressioni di carriera.</p>
Articolo 24	<p><b>Dati aggregati relativi all'attività amministrativa</b></p> <p>Il Decreto Legislativo n. 97/2016 ha <b>abrogato</b> l'articolo 24 del Decreto Legislativo 33/2013 che si riferiva alla pubblicazione sia dei dati aggregati sull'attività amministrativa sia dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della Legge 190/2012. <b>Si rammenta, tuttavia, che il monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali costituisce, comunque, misura necessaria di prevenzione della corruzione.</b></p>
Articolo 30	<p><b>Beni immobili e gestione del patrimonio</b></p> <p>Il novellato articolo 30 prevede la pubblicazione delle informazioni identificative degli immobili posseduti e ora anche di quelli detenuti.</p>
Articolo 31	<p><b>Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione</b></p> <p>Il novellato articolo 31 prevede la pubblicazione di tutti gli atti degli Organismi Indipendenti di Valutazione o Nuclei di Valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti, della relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché di tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei Conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle Amministrazioni e dei loro uffici.</p> <p>La disposizione è profondamente diversa da quella del testo previgente ove si disponeva che fossero pubblicati i soli "rilievi" degli organi di controllo interno, nonché degli organi di revisione amministrativa e contabile, che non fossero stati "recepiti", insieme con gli atti nei confronti dei quali detti rilievi venivano emessi nonché tutti i rilievi, ancorché recepiti, espressi dalla Corte dei Conti.</p> <p>Per quanto concerne l'obbligo di pubblicazione relativo agli atti degli Organismi Indipendenti di Valutazione o Nuclei di Valutazione, che non compariva nella formulazione previgente dell'articolo 31, <b>la Autorità Nazionale Anticorruzione ritiene che assumano rilievo gli atti conclusivi da essi adottati, quali, a titolo esemplificativo, la relazione annuale sullo stato del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, la validazione della relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 150/2009 e l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte dell'amministrazione per la quale in precedenza, in assenza di un chiaro disposto normativo come quello ora introdotto, l'Autorità aveva dato indicazioni di pubblicazione in "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o struttura analoga".</b></p>
Articolo 32	<p><b>Dati sui servizi erogati</b></p> <p>Con riferimento alla pubblicazione dei dati relativi ai costi contabilizzati, non è più necessario distinguere i costi imputabili al personale da quelli effettivamente sostenuti in relazione al servizio svolto, né occorre pubblicare i tempi medi di erogazione dei servizi riferiti all'esercizio finanziario precedente.</p> <p>Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), recentemente modificato dal Decreto Legislativo n. 179/2016, con riferimento ai servizi in rete, <b>ha introdotto l'obbligo di</b></p>

	<p><b>pubblicazione dei risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità del servizio reso, ivi incluse le statistiche di utilizzo.</b> L'Autorità Nazionale Anticorruzione ritiene che tali dati debbano essere pubblicati nella sotto-sezione di secondo livello "Servizi erogati / Servizi in rete"</p>
Articolo 33	<p><b>Dati sui tempi medi di pagamento</b> Il novellato articolo 33 prevede che nel calcolo dell'indicatore annuale e trimestrale dei tempi medi di pagamento, le amministrazioni devono considerare, oltre gli acquisti di beni, servizi e forniture, anche i pagamenti relativi alle prestazioni professionali, non indicati nella precedente formulazione. Ulteriore novità riguarda la previsione della pubblicazione, con cadenza annuale, dell'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici. Le amministrazioni, pertanto, rendono disponibile nella sotto-sezione di secondo livello "Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti" della sezione "Amministrazione trasparente", possibilmente non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo del debito maturato dall'amministrazione e il numero delle imprese creditrici, fra le quali, secondo un'interpretazione coerente delle disposizioni dell'articolo 33, sono da intendersi ricompresi tutti i soggetti che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ivi inclusi singoli professionisti.</p>
Articolo 35	<p><b>Procedimenti amministrativi</b> In merito agli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi, ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e all'acquisizione d'ufficio dei dati: a) è stato eliminato l'obbligo di pubblicare il nome del responsabile del procedimento, sostituito con la pubblicazione dell'ufficio responsabile; b) è stato abrogato l'obbligo di pubblicare i risultati dell'indagine di customer satisfaction effettuata per verificare il livello di qualità dei servizi erogati; c) è stato soppresso l'obbligo di pubblicare le eventuali convenzioni che regolamentano le modalità di accesso ai dati secondo quanto previsto nel Codice dell'Amministrazione Digitale e le ulteriori modalità per acquisire d'ufficio i dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle autocertificazioni.</p>
Articolo 37	<p><b>Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</b> Permangono gli obblighi di pubblicazione contenuti nell'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 ed è stata aggiunta la pubblicazione degli atti e delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come di seguito specificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "... tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5 ...";</li> <li>• "... il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, da pubblicare nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti ...";</li> <li>• "... la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti ...";</li> <li>• "... i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione...".</li> </ul> <p>L'Autorità Nazionale Anticorruzione ritiene che debbano essere pubblicati, nella sezione "Amministrazione trasparente"- sottosezione "Bandi di gara e contratti", gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016, come elencati nell'allegato 1, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali. Gli atti in questione possono essere pubblicati anche tramite link ad altre parti del sito, in attuazione dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 33/2013.</p>
Articolo 38	<p><b>Dati sui processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche</b> L'articolo 38 è stato riformulato dal Decreto Legislativo n. 97/2016. Risultano soppressi gli obblighi di pubblicazione dei documenti recanti le linee guida per la valutazione degli investimenti, le relazioni annuali sullo stato di attuazione della pianificazione, ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante.</p>

MSZ

	<p>L'obbligo di pubblicare gli "atti di programmazione delle opere pubbliche" ribadisce quanto già previsto per il "Programma triennale dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali" sia all'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016 sia nella disciplina generale della trasparenza per i contratti pubblici, contenuta nell'articolo 29 del codice. Ne consegue che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 2 dell'articolo 38, è necessario che le stazioni appaltanti procedano ad inserire, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Opere pubbliche" il collegamento ipertestuale alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", ove risultano pubblicati i dati in questione.</p> <p>Con riferimento alla pubblicazione delle informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate, previsto nel testo previgente, l'obbligo è stato esteso anche alle opere pubbliche in corso.</p>
--	---

Inoltre, la "Autorità Nazionale Anticorruzione", con la predetta Delibera del 28 dicembre 2016, numero 1310,

- con riferimento alla "qualità dei dati pubblicati" ha ribadito:
  - "... l'importanza di osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 33/2013: **integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità...**";
  - la necessità di "**esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione**" e di "**indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione**" distinguendo quella di "**iniziale pubblicazione da quella del successivo aggiornamento**";
  - la possibilità di sostituire la pubblicazione di dati, informazioni, o documenti con il collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito in cui i medesimi sono presenti, al fine di evitare inutili duplicazioni, o con il collegamento ipertestuale alle banche dati detenute da alcune Pubbliche Amministrazioni, elencate nell'Allegato B del Decreto Legislativo n. 33/2013, cui si fa espresso rinvio (a titolo esemplificativo, Perla PA, gestita dal Dipartimento della Funzione Pubblica, SICO, gestito dal Ministero dell'Economia e Finanze, Patrimonio della PA, gestito dal Ministero dell'Economia e Finanze, BDAP, Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, gestito dal Ministero dell'Economia e Finanze, REMS – Sistema di gestione Immobili di Proprietà Statale, gestito dal Demanio, BDNCP – Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici, gestito dall'ANAC, Servizio Contratti Pubblici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);
- con riferimento alla "decorrenza e durata della pubblicazione" ha precisato che:
  - con riguardo agli obblighi introdotti o modificati dal Decreto Legislativo n. 97/2016, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 14, i dati e le informazioni da pubblicare si riferiscono al periodo successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 97/2016 (ovvero al periodo successivo al 23 giugno 2016);
  - **la durata ordinaria della pubblicazione**, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo n. 33/2013, **rimane fissata in cinque anni**, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. **Trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito in quanto la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare istanza di accesso civico**;
  - con riferimento all'abrogazione di taluni obblighi di pubblicazione, è auspicabile che l'amministrazione continui a mantenere pubblicati i dati non più oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del Decreto Legislativo n. 97/2016, **fino alla scadenza naturale dell'obbligo nei termini indicati all'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 33/2013**.

Tanto premesso:

1. le SS. LL. sono invitate, per quanto di rispettiva competenza, a dare **immediata e tempestiva attuazione** agli obblighi di pubblicazione riportati nella Tabella allegata alla Delibera della "Autorità Nazionale Anticorruzione" del 28 dicembre 2016, numero 1310, che è resa disponibile nella pagina del Sito Web Istituzionale riservata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Sezione "Amministrazione Trasparente"/Sottosezione "Nota direttoriale"), nonché alle "azioni" e "misure" finalizzate a garantire la "qualità" delle informazioni pubblicate, come innanzi specificate;
2. il Responsabile del Settore "Sistemi IT" è invitato a dare attuazione alle modifiche alla struttura della sezione del Sito Web Istituzionale denominata "Amministrazione trasparente" conseguenti alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in conformità alla tabella ricognitiva dei nuovi obblighi di pubblicazione allegata alla Delibera della "Autorità Nazionale Anticorruzione" del 28 dicembre 2016, numero 1310, che è resa disponibile nella pagina del Sito Web Istituzionale riservata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Sezione "Amministrazione Trasparente"/Sottosezione "Nota

direttoriale”), nonchè alle indicazioni relative alla “decorrenza e durata della pubblicazione”, come innanzi specificate.

Il “Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” dell’Ateneo procederà ad una verifica dello stato di pubblicazione di documenti, informazioni e dati che formano oggetto dei predetti obblighi, in vista dell’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2016 che dovrà essere predisposta dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, con riferimento all’anno 2016 e ai primi tre mesi dell’anno 2017, entro il 31 marzo 2017.

Si rammenta che, in base alla “Matrice delle Responsabilità in Materia di Trasparenza”, approvata con Determina Direttoriale del 30 dicembre 2013, numero 1195:

- relativamente ai documenti/informazioni/dati delle Strutture Dipartimentali, i Direttori di Dipartimento sono individuati come “Responsabili della Pubblicazione” e i Responsabili di Uffici/Unità Organizzative delle Strutture Dipartimentali e i Segretari di Dipartimento come “Referenti della pubblicazione”;
- relativamente ai documenti/informazioni/dati dell’Amministrazione Centrale, il Direttore Generale è individuato come “Responsabile della Pubblicazione” e i Responsabili di Uffici/Unità Organizzative dell’Amministrazione Centrale come “Referenti della pubblicazione”.

Si fa presente, infine, che:

- a) l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal predetto Decreto Legislativo comporta, in alcuni casi specifici, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 500,00 e un massimo di 10.000,00 Euro;
- b) l’inadempimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’Amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alle performance individuali dei Responsabili della trasmissione dei dati;
- c) il “Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” ha l’obbligo di segnalare, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare, al vertice politico dell’Amministrazione, al Nucleo di Valutazione di Ateneo ed alla Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.

Per eventuali approfondimenti sulla materia, si fa rinvio al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e alle “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016” emanate dalla “Autorità Nazionale Anticorruzione” con Delibera del 28 dicembre 2016, numero 1310, disponibili nella pagina del Sito Web Istituzionale riservata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Sezione “Amministrazione Trasparente”/Sottosezione “Normativa”).

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico resta a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti nella persona del Responsabile, Dottoressa Maria Labruna, la quale può essere contattata al seguente numero telefonico: 0824/305081 o al seguente indirizzo di posta elettronica: maria.labruna@unisannio.it, e della Signora Elena del Gaudio, la quale può essere contattata al seguente numero telefonico: 0824/305085 o al seguente indirizzo di posta elettronica: edgaudio@unisannio.it.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione  
e della Trasparenza della Università degli Studi del Sannio  
Il Direttore Generale  
Dottore Ludovico Barone

